

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA (RCA E INFORTUNI DEI CONDUCENTI) DEL PARCO VEICOLARE DI PROPRIETÀ DELLA POLIZIA LOCALE DAL 05.08.2016 AL 04.08.2017

CAPO I REGOLAMENTAZIONE E DISCIPLINA E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Costituisce oggetto del presente appalto: l'affidamento del servizio di copertura assicurativa RCA del parco veicolare di proprietà della Polizia Locale dal 05.08.2016 al 04.08.2017 e copertura assicurativa per infortuni dei conducenti dal 05.08.2016 al 04.08.2017, come di seguito meglio precisato:

A) Prestazione principale

I veicoli dovranno essere assicurati con polizza unica amministrata a libro matricola e con la formula BONUS MALUS ed ai massimali minimi previsti dalla legge.

L'assicurazione è prestata, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 209 del 07/09/2005 e s.m.i, per i rischi derivanti dalla responsabilità civile del parco veicolare in uso al Comune di Napoli – Servizio Autonomo Polizia Locale – **veicoli indicati nel prospetto allegato al presente CSA**, per quanto dovuto dall'Assicurato (capitali, interessi e spese) a titolo di risarcimento danni cagionati a terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli, la responsabilità del proprietario e del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa. Vengono esclusi tutti i danni derivanti dalle operazioni di carico e scarico effettuati con mezzi meccanici.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile dei veicoli in aree private e per i danni causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto.

L'Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni cagionati a terzi non trasportati.

L'impresa, inoltre, coprirà, su richiesta, altre forme di assicurazione riguardante i veicoli.

B) Prestazione secondaria

L'assicurazione è prestata per gli infortuni dei dipendenti del Contraente (incluse le persone non in diretto rapporto di dipendenza con il Contraente, ma della cui opera esso si avvalga a qualsiasi titolo) mentre sono alla guida di qualsiasi veicolo di proprietà dell'Ente, in locazione o comodato all'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente, in occasioni di missioni o per adempimenti di servizio per conto del Contraente stesso.

L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia, nonché durante la salita e la discesa dal veicolo stesso.

Per l'identificazione dei veicoli vale l'elenco allegato alla polizza (tipo veicolo, numero di targa e telaio).

Massimali e garanzie pro-capite

- Morte – massimale € 100.000,00
- Invalidità permanente – massimale € 100.000,00 – Tabella INAIL
- Spese sanitarie - € 5.000,00

In caso di prestazioni sanitarie rese necessarie da infortunio, la Compagnia rimborserà le spese sostenute nel corso del ricovero in Istituto di Cura per:

- trasporto dell'assicurato con l'ambulanza all'istituto di cura e viceversa;
- cure e visite mediche;
- onorari medici (chirurgo, aiuto, assistente, anestesista) e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento chirurgico;

- farmaci;
- esami di laboratorio;
- rette di degenza;
- protesi ed apparecchi ortopedici applicati durante il ricovero.

Non sono soggette a rimborso le spese sostenute per applicazioni di carattere estetico, per cure odontoiatriche e per protesi dentarie.

Il rimborso verrà riconosciuto per ciascun Assicurato fino alla concorrenza del massimale previsto in polizza, per anno assicurativo.

La Compagnia effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione in originale delle relative note, distinte, fatture e ricevute debitamente quietanzate e della cartella clinica.

Le spese sostenute all'estero, nei paesi aderenti all'Unione Monetaria, saranno rimborsate in Italia, in euro.

Le spese sostenute all'estero, nei paesi non aderenti all'Unione Monetaria, saranno rimborsate in Italia, in euro, al cambio medio della settimana in cui sono state sostenute dall'Assicurato, rilevato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

Art. 2 - Ammontare del premio e durata del contratto (polizza)

Il valore complessivo dell'appalto (prestazione principale e secondaria) è di €. 120.000,00 di cui €. 110.000,00, soggetti a ribasso comprensivo di qualsiasi onere ed imposta ed €. 10.000,00 non soggetti a ribasso e riservati all'eventuale inserimento di nuovi veicoli fino all'utilizzo dell'intero importo.

Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI.

L'assicurazione decorre dalle ore 00.00 del giorno 05/08/2016 e termina alle ore 24.00 del giorno 04/08/2017 senza obbligo di disdetta.

Art. 3 - Delega dei contratti

E' ammessa la coassicurazione con l'obbligo della Società aggiudicataria di assumere una partecipazione in quota maggioritaria ai rischi oggetto della gara.

Le Società in coassicurazione dovranno possedere gli stessi requisiti previsti per la partecipazione alla gara.

Art. 4 - Determinazione e pagamento del premio

Prestazione principale

I premi si intendono compresi e compensati di tutti gli oneri e imposte di cui al presente CSA, tutto incluso e niente escluso.

I premi predetti si intendono offerti dalle imprese in base a calcoli di propria convenienza, a tutto rischio, e sono, quindi, invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto previsto dal presente avviso. L'impresa aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere.

Il premio sarà liquidato entro sessanta giorni dalla data di effetto della garanzia assicurativa ed avverrà in due rate semestrali uguali con effetto 05/08/2016 e 05/02/2017.

Il premio complessivo spettante all'impresa assicurativa sarà determinato dal numero complessivo dei veicoli assicurati di cui all'allegato prospetto nel quale è indicata anche la classe CU di appartenenza per ciascun di essi.

Il premio sarà aumentato o diminuito rispettivamente nel caso di immissione o di dismissione in servizio di veicoli assicurati mentre nel caso di eventi che comporteranno un temporaneo fuori uso degli stessi si provvederà alla sospensione del premio e, qualora necessario, alla riattivazione.

Il premio per ciascun veicolo sarà calcolato in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia.

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.

La Società è tenuta entro sessanta giorni dalla scadenza del contratto ad emettere appendice di regolazione premio per le variazioni relative alle eventuali immissioni, dismissioni o sospensioni di veicoli assicurati intervenute durante il periodo contrattuale.

Il contraente sarà tenuto al pagamento del conguaglio entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'appendice di regolazione.

Prestazione secondaria

I premi si intendono compresi e compensati di tutti gli oneri e imposte di cui al presente avviso tutto incluso e niente escluso.

I premi predetti si intendono offerti dalle imprese in base a calcoli di propria convenienza, a tutto rischio, e sono, quindi, invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto previsto dal presente avviso. L'impresa aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere. Il premio sarà liquidato entro sessanta giorni dalla data di effetto della garanzia assicurativa ed avverrà in due rate semestrali uguali con effetto 05/08/2016 e 05/02/2017.

Art. 5 - Dati sull'andamento del rischio

La Società al termine di ogni semestre deve fornire al committente un tabulato sinistri, contenente il numero di sinistri denunciati, specificando le varie tipologie e se i sinistri sono stati causati o subiti.

Art. 6- Massimali

Dovranno essere applicati i massimali minimi previsti dalle norme vigenti.

Art. 7 - Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, la società provvederà gratuitamente, previa restituzione di quelli da sostituire o copia denuncia di smarrimento, al rilascio dei duplicati entro le 48 ore dalla richiesta.

Art. 8 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, di Andorra e della Serbia.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del Sistema della Carta Verde, in questo caso la società aggiudicataria rilascerà il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) gratuitamente.

Art. 9 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante :

- qualora il conducente non sia abilitato alla guida;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.L. 30/4/92 n. 285, relativo Regolamento e successive modificazioni.

Art. 10 - Rinuncia alla rivalsa

La Compagnia assicuratrice, a parziale deroga di quanto stabilito nell'art. 12 denominato "esclusioni", rinuncia al diritto di rivalsa sia nei confronti del Contraente che del conducente, per somme pagate in conseguenza dei sinistri nei seguenti casi:

- 1) guida di persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.L. 30/04/92 n. 285 relativo regolamento e successive modificazioni;
- 2) danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è stato effettuato in conformità delle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione
- 3) veicolo guidato da persona non abilitata alla guida.

La presente garanzia non è operante qualora l'Ente proprietario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto di rivalsa.

Art. 11- Sanzioni per inosservanza degli obblighi contrattuali

In caso di ritardo della consegna dei certificati assicurativi verrà applicata, mediante deduzione dal premio, la penalità dell' 1% dell'importo di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui la consegna venisse ritardata oltre la data d'inizio della copertura assicurativa, l'Amministrazione avrà facoltà di rivolgersi, a maggiori spese dell'aggiudicataria, presso altra ditta per il servizio in parola, fermo restando l'applicazione delle penali di cui sopra.

L'Amministrazione avrà il diritto di riscuotere le penalità e di rivalersi dei danni eventualmente subiti, per la mancanza di copertura assicurativa, sull'importo del premio o, in mancanza, sulla cauzione costituita in conformità dell'art. 3.

ART. 12 – Risoluzione del contratto

Oltre che nei casi espressamente previsti nel presente capitolato, il contratto - ai sensi dell'art. 1456 cc – potrà essere risolto in caso di negligenza o grave inadempienza della aggiudicataria rispetto al Capitolato ed alla normativa in materia.

ART. 13- Svincolo della cauzione

Lo svincolo della cauzione avverrà dopo che la ditta avrà provveduto all'adempimento dei propri obblighi contrattuali e dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza o contestazione.

ART. 14- Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole al contraente su quanto contemplato dalle condizioni di assicurazione.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

ART. 15 - Oneri dell'appalto

Eventuali spese dovute a qualsiasi titolo conseguenti al contratto cadranno per intero a carico dell'aggiudicataria.

ART. 16 - Variazione del rischio

E' espressamente convenuto che eventuali aggravanti o diminuzioni del rischio resteranno ininfluenti ai fini della validità della presente copertura assicurativa e non comporteranno diritto di recesso.

ART. 17- Qualifica di "terzo"

Si intendono considerati terzi, oltre l'interpretazione corrente il Sindaco, gli Amministratori, i Consiglieri Comunali e Circoscrizionali, i Dirigenti, i Dipendenti, eventuali coniugi parenti e affini e chiunque instauri rapporti di lavoro con l'Ente stesso.

Art. 18 - Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo dove ha sede il contraente .

Art. 19+– Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs.vo 196/2003 l'operatore economico con l'invio della manifestazione di interesse dichiara di essere informato che: - i dati forniti saranno trattati dalla Stazione Appaltante esclusivamente per le finalità connesse alla manifestazione d'interesse ed alla procedura negoziata; - il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, il rifiuto comporterà l'impossibilità di partecipare all'indagine di mercato da parte dell'operatore economico; - in relazione al trattamento il concorrente potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall'art. 7 del citato Decreto.

Art. 20– Disposizioni finali

Responsabile Unico del Procedimento è il Magg. Giuseppina Improta tel. 081 7957160 e-mail poliziale.amm@poliziale.it pec: poliziale.unitaammprotocollo@pec.comune.napoli.it

**Il Comandante
Col. Dr. Ciro Esposito**